

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

PROVINCIA DI LECCE

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL
BUONO SPESA
- OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 -**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” prodotti alimentari, prodotti per igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, alimenti e beni di prima necessità per neonati e gas da cucina per gli utenti non allacciati alla rete di distribuzione – e prodotti per igiene e pulizia di ambienti domestici, medicinali da banco, medicinali di terza fascia con prescrizione medica, i costi di ticket sanitari/ricette, siringhe, ovatta, disinfettante in quantità congrua all'uso medico.
Il ticket sarà comunque pagato per i farmaci generici.
Si escludono i prodotti alcolici o super alcolici, tabacchi, ricariche telefoniche, giochi e Lotterie ed ogni altro prodotto non ritenuto essenziale;
 - b) per “soggetti beneficiari”, persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” titolo spendibile in esercizi commerciali nel Comune di Caprarica di Lecce aderenti all'iniziativa (preventivamente comunicati ai cittadini in sede di riconoscimento del “buono spesa” oppure indicati anche successivamente in caso di ulteriori adesioni di nuovi esercizi commerciali);
 - d) per “servizi sociali”, il Responsabile del competente Settore
 - e) per “rete sociale” le Associazioni e gli Enti coinvolti dall'Amministrazione Comunale in questo processo e nella Centrale Operativa Comunale: Protezione Civile Orsa Maggiore, Associazione Actionaid, Parrocchia San Nicola Vescovo, Caritas, tutti i Consiglieri Comunali.

Art. 3 – Importo del buono spesa

Il buono spesa rappresenta un beneficio *una tantum*, ed è disciplinato come segue:

1. Il buono spesa è concretamente rappresentato da un “buono cartaceo”, valido come titolo di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere ad un punto vendita, tra quelli individuati dall'Ente e che hanno aderito espressamente, per l'acquisto dei suddetti beni. Il valore nominale dei “buoni spesa” è fissato in tagli da € 30,00 (euro trenta/00) cadauno e da € 50,00 (euro cinquanta/00) cadauno, a seconda della composizione del nucleo familiare e delle effettive condizioni di bisogno risultanti dalla relazione sociale.
2. Ad ogni percettore sarà assegnato un buono spesa per ciascuna settimana, per tutta la durata delle misure di emergenza del Covid19 e sino alla concorrenza delle somme disponibili e stanziare.
3. In caso di nuclei familiari composti da 2 o più componenti, la domanda può essere presentata da un solo membro. I richiedenti dovranno dichiarare, altresì, di non essere fiscalmente a carico di nuclei familiari che non necessitano dei contributi di cui alla presente misura.

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi Sociali, anche in seguito a segnalazione della Rete sociale e successivamente valutate dai Servizi Sociali, sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID- 19 con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica. I soggetti beneficiari devono essere residenti nel Comune di Caprarica di Lecce alla data della pubblicazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 del 29.03.2020.
2. Verranno concessi buoni spesa settimanali da:

- a) € 30,00 (euro trenta/00) per nuclei composti:
 - fino a 3 persone senza figli minori;
 - da 4 o più persone, che percepiscano un qualsiasi contributo pubblico inferiore agli importi di cui all'art. 4 comma 5.
- b) € 50,00 (euro cinquanta/00), per nuclei composti:
 - da 4 o più persone privi di reddito;
 - fino a 3 persone con figli minori.

3. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2 può essere disposto:

a) **D'ufficio**, sulla base di segnalazione dei Servizi Sociali, che indicano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti e non già assegnatari di forme continuative di sostegno pubblico, ovvero sulla base di segnalazioni dalla Rete Sociale - verificate dai Servizi Sociali. A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale, e/o segnalati ed assistiti dalle Associazioni di volontariato laiche e religiose operanti sul territorio comunale, per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico o che percepiscano a tale titolo somme non sufficienti alla sussistenza decorosa, secondo i criteri di cui al successivo comma 5.

In questa tipologia sono compresi:

- nuclei familiari di cui facciano parte minori;
- nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico.
- Persone senza dimora

Questi nuclei non presentano alcuna istanza ma sono segnalati direttamente dall'Ufficio dei Servizi sociali.

b) Su **istanza di parte** proposta da residenti, come da modello di autocertificazione predisposto dall'ente, che, in rappresentanza del nucleo familiare di appartenenza, dichiarino che nel mese di marzo 2020, sia essi che gli altri componenti il nucleo familiare NON hanno percepito un reddito (da lavoro dipendente o autonomo), superiore a € 150,00 - e che dichiarino altresì che il medesimo nucleo familiare gode di patrimonio finanziario (conto corrente/bancario/postale) non superiore a: 4.000 euro (se il nucleo è composto da due persone) 6.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone) 7.000,00 (se il nucleo è composto da quattro persone), 8.000,00 (se il nucleo è composto da cinque persone), 9.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone). Il modello di istanza/autocertificazione va compilato nella sua interezza.

4. Il buono spesa viene assegnato con carattere di priorità ai soggetti indicati dai Servizi sociali ed a quelli segnalati dalla Rete Sociale e verificati dai Servizi Sociali. Se i Servizi Sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, l'ente si riserva la facoltà di incrementare le dotazioni finanziarie per tali interventi con oneri a carico del bilancio comunale.

5. Sono **esclusi** dal buono spesa i percettori di reddito e/o di forme di sostegno pubblico di importo superiore a 400/mese Euro per singoli, 500 euro/mese per nuclei da due persone, maggiorato di 100 euro per ogni familiare effettivamente a carico e non percettore di altri interventi di sostegno economico, con limite massimo di euro 1.000 per nuclei familiari di 5 o più componenti complessivi. Sono altresì esclusi i titolari di un patrimonio finanziario di 4.000,00 euro (se il nucleo è composto da due persone) 6.000,00 (se il nucleo è composto da tre persone) 7.000,00 (se il nucleo è composto da quattro persone), 8.000,00 (se il nucleo è composto da cinque persone), 9.000 (se il nucleo è composto da sei o più persone).

1. Per i cittadini di cui all'art. 3 b. i Servizi Sociali dovranno comunicare entro 7 giorni dalla presentazione delle istanze, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, con carattere di priorità.
2. Per tutti i soggetti ritenuti beneficiari dai servizi sociali si provvederà all'erogazione del buono spesa settimanale ogni mercoledì della settimana, per appuntamento prefissato.

Art. 6– Modalità di utilizzo del buono spesa

Il beneficiario potrà spendere il buono spesa presso uno degli esercizi indicati esclusivamente per acquistare beni di cui al precedente art.2.

Su ciascun buono, l'esercente indicherà la somma spesa e la quota parte ancora da spendersi.

I buoni spesa di solidarietà alimentare saranno cumulabili, personali (ovvero utilizzabili esclusivamente dal titolare, quale indicato all'interno del buono stesso), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Amministrazione salderà mensilmente i buoni effettivamente spesi con ciascun esercente convenzionato, direttamente o per il tramite delle associazioni aderenti alla Rete Sociale.
2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
3. L'esercizio convenzionato provvederà all'accettazione del buono e alla consegna o spedizione dei buoni utilizzati, unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati dal beneficiario, al Settore Servizi sociali del Comune, che provvederà al relativo rimborso.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta che lo approva.